

# REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO FeLSA CISL

## CAPITOLO I

### ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

#### Art. 1

Possono essere iscritti alla FeLSA i lavoratori con le seguenti tipologie di rapporto: somministrati, con contratto a progetto, non contrattualizzati o non soggetti a normative regolamentate da CCNL stipulati da altre Federazioni di categoria aderenti alla CISL, associati in partecipazione, con incarico LSU, in stage e tirocinio, i lavoratori autonomi e con partita IVA. I lavoratori autonomi e con partita IVA potranno aderire anche individualmente, attraverso le strutture regionali e/o territoriali della FeLSA. Queste ne daranno immediata comunicazione alla struttura verticale nazionale di settore e/o di area tematica. Il corrispettivo dell'iscrizione, al netto della quota spettante al territoriale e/o al regionale, dovranno essere rimessi alla struttura nazionale di rappresentanza che potrà, in caso di mancato ricevimento, effettuare compensazioni economiche sul trasferimento delle risorse.

#### Art. 2

La domanda di iscrizione alla FeLSA deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria Territoriale competente o alla Segreteria Nazionale.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante associato che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Segreteria Territoriale e la Segreteria Nazionale possono respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione dell'atto di delega da parte della struttura territoriale, l'aspirante associato, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Per quanto riguarda la non accettazione alla iscrizione per il tramite della struttura nazionale rimane competente la Segreteria Nazionale, con le medesime prerogative e modalità del comma precedente.

### **Art. 3**

L'iscrizione decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi. L'iscrizione può avvenire attraverso le strutture territoriali o nazionale della FeLSA o attraverso i Sindacati e/o Associazioni professionali. Per le iscrizioni decorrenti prima del 1° ottobre di ciascun anno, all'iscritto va consegnata la tessera dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione. All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, la tessera stessa va consegnata per l'anno in corso.

### **Art. 4**

La tessera d'iscrizione alla FeLSA CISL verrà rilasciata, al momento dell'iscrizione, dalla struttura territoriale competente o dal Sindacato e/o Associazione professionale.

Il costo annuale della tessera per le strutture, è stabilito dalla Segreteria nazionale, in accordo con la CISL.

Il costo per l'associato viene stabilito dal sindacato e/o associazione professionale d'intesa con la FeLSA nazionale.

Per le iscrizioni pervenute attraverso le strutture territoriali FeLSA degli associati individuali non riconducibili a sindacati e/o associazioni professionali, la ripartizione delle quote avviene con il seguente criterio: 80% alle strutture territoriali e regionali, 20% alla FeLSA nazionale, comprensivo della quota da corrispondere alla CISL.

Per le iscrizioni pervenute attraverso i Sindacati e/o Associazioni professionali, le stesse verseranno alla FeLSA nazionale una quota di importo pari al costo della tessera della CISL maggiorato del 50%.

La quota versata alla Federazione nazionale alimenterà anche un fondo di solidarietà nazionale destinato a sostenere progetti della FeLSA nel territorio.

Ogni anno, entro il 31 dicembre, il Comitato Esecutivo Nazionale ha facoltà di confermare o variare tale ripartizione con apposita delibera assunta con

maggioranza qualificata; eventuali situazioni particolari, relative alla ripartizione contributiva, potranno essere valutate dalla Segreteria Nazionale direttamente con le strutture interessate.

#### **Art. 5**

Per quanto riguarda le nuove adesioni ai sindacati e/o associazioni professionali, vale quanto fissato all'art. 5 comma 2 dello Statuto.

#### **Art. 6**

*Sono incompatibili le cariche di Segretario Generale della Federazione Regionale con quella di Segretario Generale di Federazione Territoriale.*

## **CAPITOLO II**

### **LE INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI E LE DESIGNAZIONI**

#### **Art. 7**

Al fine di dare concreta attuazione ai principi contenuti nell'articolo 24 dello Statuto sono stabilite – oltre a quelle indicate nello Statuto stesso - le seguenti incompatibilità funzionali.

Sono da considerarsi incompatibili con ogni carica sindacale, ad ogni livello, gli incarichi gestionali, amministrativi o esecutivi non di designazione sindacale ovvero non derivanti dall'esercizio della rappresentanza presso organismi esterni (siano essi enti, aziende, cooperative, istituti) e in particolare per le attività imprenditoriali o istituzionali.

In ogni caso, il Comitato Esecutivo nazionale e i Comitati Esecutivi delle Federazioni regionali, di concerto con la Segreteria nazionale, sono competenti a concedere a dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Resta ferma l'incompatibilità' per ogni tipo di Fondazione di carattere economico, incluse le Fondazioni di origine bancaria, fatto salvo quanto disciplinato nei commi successivi.

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segreteria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche. Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti. Non sono incompatibili gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla Cisl.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, può avvenire ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di attuazione allo Statuto della CISL.

## **Art. 8**

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da presentare entro 15 giorni dalla elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima. Per la disciplina delle incompatibilità tra cariche sindacali, valgono le norme generali dello Statuto confederale e del suo Regolamento di attuazione.

Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla lettera b) dell'art. 24 dello Statuto dovrà presentare per iscritto le proprie dimissioni dalle cariche sindacali all'atto dell'accettazione della candidatura. In mancanza delle suddette dimissioni le segreterie competenti a tutti i livelli al momento della scadenza del 15<sup>o</sup> giorno della pubblicità della candidatura, devono dichiarare la decadenza e procedere in conformità dell'art. 5 del presente Regolamento.

I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione degli organi statutari previsti, decadono dalle cariche sindacali.

## **Art. 9**

Il Comitato Esecutivo Nazionale designa, su proposta della Segreteria Nazionale, i rappresentanti della Federazione negli Enti Bilaterali e negli altri Enti o organismi esterni ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avuta presente l'esigenza di assicurare:

- a) la massima funzionalità degli organi sindacali;
- b) il più alto grado di rappresentatività e di competenza;
- c) la piena autonomia dell'associazione;
- d) l'applicazione del codice etico confederale.

Coloro i quali sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura della attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione sindacale.

Nel caso di emolumenti scaturenti da tali incarichi, valgono le norme confederali; eventuali situazioni particolari saranno valutate tra la Segreteria competente della designazione e il soggetto interessato.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato all'Esecutivo o alla Segreteria, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

### **CAPITOLO III**

#### **AZIONE SINDACALE E SCIOPERO**

##### **Art. 10**

Per azione sindacale si intende ogni e qualsiasi interessamento, nonché atti, accordi e protocolli promossi sul piano locale, regionale o nazionale, nell'interesse dei soci rappresentati in seno alla Federazione.

Qualunque azione intrapresa dai territori che investa un problema riguardante più territori deve essere coordinata e diretta dal rispettivo Organismo Regionale, mentre se l'azione riguarda più regioni, l'Organismo di coordinamento è la Segreteria Nazionale.

Le iniziative presso il Parlamento per la presentazione di proposte di legge o presso altre Istituzioni centrali, ad esempio per audizioni, che risultino di competenza dei Sindacati e/o Associazioni professionali, sono prese di concerto con la FeLSA Nazionale.

La divulgazione dei principi sindacali, degli indirizzi da seguire, nonché dell'azione sindacale deliberata, spetta agli Organismi Nazionali della FeLSA.

La Regione ed i Territori contribuiscono alla divulgazione locale di quanto sopra, tramite i propri mezzi di stampa.

#### **Art. 11**

La stipula di accordi, protocolli e contratti da parte di strutture, sindacati e/o associazioni professionali, è di competenza di questi soggetti, in accordo con la FeLSA nazionale sulla base del dettato dell'art.4 dello Statuto.

#### **Art. 12**

La proclamazione di iniziative di mobilitazione, ad esempio di sciopero, a carattere locale, limitato alla Regione o al Territorio, deve essere partecipata alla Segreteria Nazionale e Regionale FeLSA e rispettivamente alle U.S.R. e U.S.T. locali a cui le iniziative si riferiscono.

### **CAPITOLO IV**

#### **FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI**

#### **Art. 13**

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale.

Le votazioni per le elezioni delle cariche avvengono a scrutinio segreto.

Nelle votazioni non congressuali per la elezione delle cariche (segreteria, esecutivo, ecc.) o per la designazione dei rappresentanti (componenti di

diritto, incarichi in commissioni, ecc) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono i candidati da eleggere.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario generale ha la facoltà di formulare le proposte sulla composizione degli Organismi da eleggere.

Altre proposte possono essere avanzate da chiunque eserciti l'elettorato attivo, purché in un numero di almeno 5 proponenti.

Le elezioni di norma avvengono su scheda bianca e a scrutinio segreto.

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

#### **Art. 14**

La durata degli interventi è limitata solo per specifica decisione degli Organismi annunciata di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno.

Per illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria Nazionale e le Segreterie Regionali hanno facoltà di far intervenire alle riunioni degli organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché esperti per le particolari materie di discussione.

I singoli membri degli organismi hanno la facoltà di promuovere e di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Le assenze dopo tre riunioni consecutive negli organismi in cui l'associato è stato eletto, ne determinano la decadenza. La decadenza non si applica nel caso di assenze per giustificato motivo, fatto pervenire alla Presidenza.

#### **Art. 15**

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutaria o regolamentare, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tale scopo entro 30 giorni dalle dimissioni, che

possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario generale a tutti i livelli comportano le dimissioni della Segreteria.

#### **Art. 16 – Composizione Segreteria Nazionale**

*In considerazione del processo di accorpamento tra il Clacs e l'Alai, in deroga alle norme sulle composizioni delle Segreterie, la Segreteria Nazionale sarà composta da n. 7 componenti.*

*La composizione della Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile.*

### **CAPITOLO V**

#### **ORGANISMI DI GIURISDIZIONE INTERNA E DI GARANZIA STATUTARIA**

#### **Art. 17 Il Collegio dei Probiviri**

La facoltà di ricorrere per atti contrari allo Statuto della FeLSA spetta a tutti gli iscritti e alle strutture della Federazione.

I ricorsi al Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della Federazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica il termine dell'art. 13 dello Statuto confederale.

#### **Articolo 18**

Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei Probiviri di cui all'articolo 11 dello Statuto Confederale si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie e alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dai ricorrenti.

#### **Articolo 19**



Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'art.13 del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

#### **Articolo 20**

Le controversie di natura elettorale, relative alle elezioni degli organismi, sono di competenza del Collegio dei Probiviri della Federazione.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

#### **Articolo 21**

La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 2 componenti.

Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

#### **Articolo 22**

Il Commissario di cui all'art.25 dello Statuto, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato esecutivo, che non può comunque superare 1 anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organismi, il commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

## **CAPITOLO VI**

### **GLI ORGANISMI**

#### **Art. 23 – Il Congresso Nazionale**

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso Nazionale, emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso. Approva lo schema di regolamento sulla base del quale si

svolge il Congresso Nazionale. Lo stesso regolamento fissa la percentuale minima per la rappresentanza di genere da inserire nelle liste e *da eleggere*, con l'obiettivo di concretizzare una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi.

## **Art. 24 – Il Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del congresso.

La convocazione ordinaria e la conseguente fissazione dell'ordine del giorno deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo casi di urgenza.

Almeno 8 giorni prima della data fissata, sarà inviata la eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

L'organo competente a convocare il Consiglio Generale è il Comitato Esecutivo, su proposta della Segreteria nazionale; la convocazione straordinaria può essere fatta su richiesta di 1/3 del Consiglio generale o dall'Esecutivo con deliberazione a maggioranza semplice.

La convocazione d'urgenza è fatta dalla Segreteria nazionale.

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge il Presidente e l'ufficio di Presidenza su proposta della Segreteria nazionale. Fino allo svolgimento del prossimo Congresso della FeLSA, il ruolo di Presidente del Consiglio Generale della Federazione è affidato al sig. Tesi Paolo, come da verbale del Consiglio Generale CLACS – Assemblea Nazionale ALAI svoltasi il 20 Maggio 2009.

Il Consiglio Generale è formato dai componenti eletti dal Congresso in rappresentanza dei 4 comparti, regioni e territori, dai designati dalle strutture regionali e da quelli di diritto, nel numero massimo *di 130 componenti così ripartito:*

- *n. 75 eletti dal Congresso*
- *n. 39 componenti di diritto.*

*Il Consiglio Generale, inoltre, ha la facoltà di cooptare fino a un massimo di 16 componenti.*

I componenti di diritto sono i seguenti: i segretari generali regionali, i segretari generali e presidenti dei sindacati e/o associazioni professionali con più di 1.200 iscritti.

In caso di vacanza tra i membri elettivi del Consiglio Generale subentra il primo dei non eletti nella lista congressuale.

Nel caso in cui la vacanza si verifichi tra i componenti di diritto, il nuovo rappresentante sarà indicato dalle strutture interessate.

Il Consiglio Generale delibera sulle proposte di modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione del Congresso; approva il regolamento di attuazione dello Statuto ed eventuali successive modifiche.

Il Consiglio Generale ha inoltre il compito di convocare ogni quattro anni il Congresso in sessione ordinaria, nonché in sessione straordinaria. Contestualmente alla convocazione del Congresso, approva il Regolamento per la elezione dei delegati e lo schema di Regolamento per lo svolgimento del Congresso Nazionale fissando anche una percentuale minima per la rappresentanza di genere da inserire nelle liste e da eleggere.

L'ordine del giorno del Congresso deve essere reso noto almeno un mese prima del suo svolgimento.

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche subito dopo la chiusura del Congresso e comunque entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'ufficio di Presidenza del Congresso.

Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale fino all'elezione della Segreteria.

Le decisioni del Consiglio Generale vengono prese a maggioranza semplice, salvo quelle da prendere a maggioranza qualificata.

I lavori del Consiglio Generale possono articolarsi in Commissioni per materie specifiche o gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte.

Il Consiglio Generale elegge il Segretario generale, l'eventuale Segretario generale aggiunto, la Segreteria nazionale, il Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Generale è competente a deliberare il numero dei membri della Segreteria nazionale.

## **Art. 25 Mozione di sfiducia**

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio generale a tutti i livelli, deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva dal Consiglio generale, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data in cui è stata avanzata la richiesta.

### **Art. 26 Il Comitato Esecutivo Nazionale**

Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto da un numero di **39** componenti, così suddiviso: segretari generali regionali, segreteria nazionale, segretari generali e presidenti dei sindacati e/o associazioni professionali con più di 1.200 iscritti. Il Comitato Esecutivo Nazionale, inoltre, può cooptare fino a un massimo di 9 componenti. E' presieduto dal Segretario generale o, in caso di sua assenza, da uno dei componenti della Segreteria nazionale, delegato a ciò dal Segretario generale.

Il Comitato Esecutivo Nazionale si riunisce almeno 3 volte all'anno. La convocazione viene effettuata dalla Segreteria nazionale che ne fissa l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima.

È convocato, inoltre, quando ne faccia richiesta motivata e con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, almeno 1/3 dei componenti. La Segreteria Nazionale deve provvedere entro un mese dalla data della richiesta.

La Segreteria nazionale trasmette di regola ai componenti dell'Esecutivo, la documentazione relativa agli argomenti indicati nell'ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della riunione.

Il Comitato Esecutivo delibera sul riparto della contribuzione ai vari livelli della Federazione e delibera gli atti relativi al rendiconto economico e finanziario della Federazione, predisposti dalla segreteria nazionale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza semplice. La Segreteria nazionale ha facoltà di far intervenire al Comitato Esecutivo operatori ed esperti per le particolari materie in discussione.

## **Art. 27 - La Segreteria Nazionale**

La Segreteria Nazionale è l'organo competente a fissare la quota contributiva di iscrizione nonché le modalità di riscossione. Le competenze della Segreteria Nazionale sono definite dallo Statuto.

## **IL LIVELLO REGIONALE**

### **Art. 28 Il Congresso regionale**

Il Congresso regionale e i suoi criteri di composizione sono disciplinati dall'art. 15 dello Statuto.

### **Art. 29 Il Consiglio Generale Regionale**

Il Consiglio Generale regionale è composto da un numero massimo di 50 componenti eletti dal congresso regionale e da componenti di diritto, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Si riunisce almeno 1 volta all'anno. Le modalità di convocazione sono analoghe a quelle del Consiglio generale nazionale.

Il Consiglio generale regionale elegge al suo interno il Segretario generale, la Segreteria regionale e il Comitato Esecutivo.

### **Art. 30 Il Comitato Esecutivo Regionale**

Il Comitato Esecutivo Regionale è eletto dal Consiglio Generale Regionale ed è composto dai segretari territoriali e dalla segreteria regionale.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente l'Esecutivo, lo stesso sarà sostituito da altro componente espressione della stessa carica territoriale nella prima riunione utile del Consiglio generale regionale.

Si riunisce almeno 3 volte all'anno. Le modalità di convocazione sono analoghe a quelle previste per il Comitato Esecutivo nazionale.

### **Art. 31 La Segreteria Regionale**

La Segreteria regionale opera secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto FeLSA.

## **IL LIVELLO TERRITORIALE**

### **Art. 32 Il Congresso territoriale**

Il Congresso territoriale e i suoi criteri di composizione sono disciplinati dall'art. 20 dello Statuto.

### **Art. 33 Il Consiglio generale territoriale**

Il Consiglio generale territoriale è composto da un numero di componenti fissato dal Congresso. Viene convocato dalla Segreteria almeno 2 volte l'anno, ed elegge al suo interno il Segretario generale e i componenti della Segreteria.

### **Art. 34 La Segreteria territoriale**

La segreteria territoriale opera secondo quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto.

## **CAPITOLO VII**

### **PATRIMONIO, BILANCI E ISPEZIONI**

#### **ART. 35 Il Patrimonio**

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti o costituenti il patrimonio della Federazione e degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la Federazione disporrà per il proseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di contratti e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

### **Art. 36**

Le organizzazioni nazionale, regionali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari, dai rappresentanti legali delle medesime, succedutisi nel tempo.

I rappresentanti legali delle Federazioni territoriali rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano.

I rappresentanti legali delle organizzazioni nazionale, regionali e territoriali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni od omissioni, alle organizzazioni da loro rappresentate.

Le strutture ai vari livelli dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dalle vigenti normative di legge.

Le strutture stesse a tutti i livelli se e in quanto datori di lavoro con personale dipendente sono tenute ad indicare al garante nei termini di legge il responsabile del trattamento dei dati (L. 196/2003).

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L. 626/94 (sicurezza).

### **Art. 37 I Bilanci**

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture della Federazione in conformità alle norme, alla tempistica ed alla modulistica che vengono diramate dalla Confederazione. Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, approvati dai competenti organismi delle strutture e inviati, entro il primo trimestre di ogni anno, alla Federazione nazionale.

### **Art.38 Ispezioni**

La Federazione nazionale ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei confronti delle Federazioni regionali e territoriali.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria nazionale nell'interesse dell'Organizzazione e degli associati; esse vengono disposte con comunicazione scritta dalla Segreteria nazionale medesima.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto né deroga a quanto previsto in materia dallo Statuto.

## **Norme Finali**

### **Capitolo VIII**

#### **Art. 39 Rinvii**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento di attuazione dello Statuto confederale.